

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(art. 279, c.1, lett.a), c), d) e) DPR 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.)

PREMESSA

Il Settore dei servizi assicurativi presenta diffuse criticità per le pubbliche amministrazioni, considerato l'elevato numero di procedure di gara che vanno deserte e che sono aggiudicate sulla base dell'unica offerta pervenuta.

Nel recente passato, il numero delle Compagnie che operano nell'assicurazione delle pubbliche amministrazioni si è notevolmente ridotto, apportando contestualmente rilevanti restrizioni alle coperture assicurative di responsabilità civile e tenendo a limitare l'operatività delle polizze sia in termini temporali sia nella gestione dei sinistri.

Si rende, pertanto, necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale porre in essere comportamenti virtuosi, in grado di ridurre la sinistrosità e da parte degli Uffici dell'Amministrazione preposti alla gestione dei contratti e delle attività connesse, sviluppare sempre maggiore professionalità e competenza necessaria alla corretta istruttoria e gestione dei sinistri, specie di quelli sotto franchigia.

In ragione di ciò risulta fondamentale il ruolo del Broker, che deve supportare e assistere gli Uffici dell'Ente deputati alla gestione dei sinistri, specie di quelli sotto franchigia, non sostituendosi agli stessi, al fine di perseguire il potenziamento di conoscenze e competenze interne di natura tecnico-assicurativa.

STATO DI FATTO

Il Comune di Casale Monferrato attualmente ha in gestione n. 8 polizze come meglio di seguito dettagliate:

RISCHIO	SCADENZA	COSTO LORDO ANNUO
Polizza RCT/O	30/06/2018	95.988,00/
Polizza Elettronica	30/06/2018	1.990,00
Polizza danni accidentali e altri rischi	30/06/2018	3.500,00/
Polizza RC Libro Matricola	31/12/2016	19.900,00/
Polizza Infortuni	30/06/2016	5.700,00/
Polizza RC Patrimoniale	30/06/2016	12.000,00/
Polizza Tutela Giudiziaria	30/06/2016	8.800,00/
Polizza All Risk	30/06/2016	48.746,14/

Il Comune di Casale intende avvalersi per il futuro del servizio di brokeraggio affidato all'esterno per la gestione di **n. 5 polizze assicurative** prossime alla scadenza, come meglio illustrate nel seguente prospetto:

RISCHIO	SCADENZA	COSTO LORDO ANNUO
Polizza Infortuni	30/06/2016	5.700,00/
Polizza RC Patrimoniale	30/06/2016	12.000,00/
Polizza Tutela Giudiziaria	30/06/2016	8.800,00/
Polizza All Risk	30/06/2016	48.746,14/
Polizza RC Libro Matricola	31/12/2016	19.900,00/

OBIETTIVI DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Casale Monferrato con il presente affidamento si prefigge l'obiettivo di assicurarsi il servizio di brokeraggio per l'attività di supporto e assistenza nella gestione delle polizze assicurative, di supporto nelle procedure a evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie assicuratrici e nella gestione amministrativa dei contratti di assicurazione.

Il Comune di Casale Monferrato è quindi alla ricerca di una organizzazione in grado di garantire i servizi suddetti al fine di sgravare la propria struttura di una serie di adempimenti derivanti dalla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici e di avere realmente un mercato nel quale si possano incontrare domanda e offerta. Tassi di premio, limiti di risarcimento e franchigie dovranno essere il risultato di una corretta analisi delle peculiarità con cui si è manifestata la dinamica dei sinistri nella specifica realtà del Comune.

QUADRO ECONOMICO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente disciplinare non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a selezioni di procedura, saranno stipulate le polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione e non si produca il buon esito delle gare relative.

Il Broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare a ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Per ogni polizza il corrispettivo dovuto dalla Compagnia Assicurativa al Broker si quantifica sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che si esprime nella percentuale da applicarsi al premio annuo della corrispondente polizza.

Casale Monferrato, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Sara MARCHETTI

A) **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE**

PARTE a) GENERALE

ART. 1 CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione, come meglio di seguito descritta, a favore dell'Ente.

ART. 2 PRESTAZIONI

Le attività di brokeraggio prestate, meglio dettagliate all'art. 18, contempleranno:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
- c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e addebito dei premi dovuti);
- e) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile a una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale dell'Ente, né potrà in alcun modo impegnare l'Ente, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Per le specifiche dell'articolo in oggetto si rinvia all'art. 19 del presente capitolato.

ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA

Essendo il servizio di carattere intellettuale i costi per la sicurezza sono pari a € Zero.

ART. 5 DURATA

L'affidamento avrà durata dalla data della aggiudicazione definitiva alla data del 30/06/2017. E' facoltà della Stazione appaltante, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, stabilire una proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6, alle medesime condizioni previste dal capitolato speciale tecnico e prestazionale della presente procedura.

Ove previsto dal capitolato speciale, parte b), il responsabile del procedimento ovvero, nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2010 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà, in contraddittorio con il contraente e in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, contenente gli elementi indicati all'art. 304 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE

Le attività di brokeraggio prestate dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

ART. 7 REFERENTI DELL'AFFIDAMENTO

Il Broker nominerà un responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il settore interessato alla stipula del presente contratto che ha individuato quale responsabile del procedimento la Sig.ra Capone Iolanda e quale direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Sara Marchetti.

ART. 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

- a) L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/05 e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker;
- b) Il Broker dovrà dimostrare di avere stipulato la polizza di assicurazione R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D.Lgs. n. 209/05;
- c) Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'Ente potrà, con atto motivato stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nell'atto;
- d) Si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave la responsabilità derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente affidamento, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a € 3.000.000,00/ (tremilioni).

ART. 9 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei premi delle Polizze assicurative dell'Ente fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, avverrà a favore delle compagnie assicuratrici del rischio per il tramite del Broker entro i termini fissati in polizza.

Il Broker contestualmente ai versamenti dei premi si impegna a rilasciare all'ente le Polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Broker deve istituire e utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine, il Broker si impegna a presentare alla Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal sub appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative, accertate a carico del

Broker l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione Comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

ART. 10 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Capitolato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d'arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dello stesso nonché nel rispetto dell'art. 325 DPR n. 207/2010.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Sono a carico del Broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b) i rischi connessi nell'esecuzione del servizio.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi i soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Broker si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità e onore.

Il Broker garantisce in ogni tempo il Comune di Casale Monferrato da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal Broker medesimo, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 12 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'articolo n. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall'articolo n. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione si intenderà nulla e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con il Comune, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

ART. 13 FONTI DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, parte a) Generale, dalle specifiche contenute nel capitolato parte b) Speciale, dalle disposizioni del Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal

D.P.R. n. 207/2010.

ART. 14 SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico del Broker.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dal Broker sono trattati dal Comune di Casale Monferrato esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7,8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente il foro di Vercelli. E' escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli articoli 806 e seguenti C.P.C.

**** *
**** *
**** *

PARTE b) SPECIALE

ART. 17 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Casale Monferrato con particolare riferimento alla attività di assistenza, anche in fase di negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, consulenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.

I contratti assicurativi oggetto del presente affidamento attualmente in corso e di prossima scadenza presso il Comune di Casale sono i seguenti:

RISCHIO	SCADENZA	COSTO LORDO ANNUO
Polizza Infortuni	30/06/2016	5.700,00/
Polizza RC Patrimoniale	30/06/2016	12.000,00/
Polizza Tutala Giudiziaria	30/06/2016	8.800,00/
Polizza All Risk	30/06/2016	48.746,14/
Polizza RC Libro Matricola	31/12/2016	19.900,00/

ART. 18 PRESTAZIONI DEL BROKER

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via semplificativa e non esaustiva:

A) Definizione del programma assicurativo

- 1) Analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi, verifica della adeguatezza delle coperture attualmente in essere presso l'Ente ed eventuale redazione di proposte di modifica (es: monitoraggio dei costi delle coperture, analisi del rapporto sinistro/premio, valutazione costi/benefici, esame delle risorse impiegate nella gestione in relazione alla qualità dei servizi offerti ecc.);
- 2) Elaborazioni di statistiche sinistri ed evidenziazione di eventuali problematiche rilevate;
- 3) Redazione di una relazione dettagliata con cadenza semestrale e/o comunque in tempo utile per il rinnovo delle assicurazioni in scadenza sulle coperture assicurative esistenti con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione del mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali e andamento dei sinistri, correlata da valutazione ed eventuali proposte;
- 4) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura/chiusura, gestione, perizia, valutazione dei risarcimenti e indennizzi) e nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi dell'Ente con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo/contabile;
- 5) Aggiornamento in corso di esercizio, dei contratti in relazione alle esigenze dell'ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari, o eventualmente, in relazione alla analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici.

B) Supporto al collocamento sul mercato

- 6) Analisi delle condizioni di mercato e ricerca delle migliori condizioni di polizza in termini di copertura del rischio e di costi, senza legami con determinate imprese;
- 7) Elaborazione, previa intesa con gli uffici dell'Ente degli atti di gara inerenti i servizi assicurativi entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente aggiudicante o entro il diverso termine concordato in caso di procedura d'urgenza.

ART. 19 CORRISPETTIVO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente disciplinare non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a selezioni di procedura, saranno stipulate le polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare a ogni pretesa sui

premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Per ogni polizza il corrispettivo dovuto dalla Compagnia Assicurativa al broker si quantifica sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che si esprime nella percentuale da applicarsi al premio annuo della corrispondente polizza.

La stessa percentuale sarà riconosciuta nel caso di nuove polizze e troverà applicazione sul premio relativo all'anno di copertura assicurativa.

ART. 20 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'articolo 18 con impegno di risorse proprie. Sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie a ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia delle polizze in corso e i dati disponibili.

Nell'espletamento del servizio, il Broker non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Casale Monferrato né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti all'uopo autorizzati. Il Broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso.

Il servizio sarà svolto dal/dai soggetto/i indicato/i dal Broker, puntualmente e con continuità, senza possibilità di sostituzioni del soggetto stesso nel corso del rapporto contrattuale, salvo nel caso che cessi il rapporto di dipendenza fra l'incaricato e la società di brokeraggio.

ART. 21 RESPONSABILITA'

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili a esso o ai suoi dipendenti e dai quali danni siano chiamati a rispondere il Comune di Casale Monferrato, che si intende sollevato e indenne da ogni pretesa.

Il Comune di Casale Monferrato ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e imputabili a negligenze, errori e omissioni del Broker.

A tal fine il Broker dovrà essere in possesso a pena di risoluzione contrattuale, della polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00/

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia.

ART. 22 MODIFICHE

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Ente, potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette, nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

ART. 23 OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione;
- prescrivere alle Compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della "clausola broker" del tipo. *"Il Comune dichiara e la Compagnia ne prende atto per accettazione, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente"*
- effettuare il pagamento dei premi al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l'incarico.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative adottate;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 24 INADEMPIENZE E PENALI

A integrazione di quanto già indicato al precedente articolo 8, si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione.

1) consegna atti di gara assicurativi in ritardo rispetto ai trenta giorni dalla richiesta dell'Ente aggiudicatore o rispetto al diverso termine concordato in caso di procedura d'urgenza:

- Euro 50,00/ per ogni giorno di ritardo fino a cinque giorni;
- Euro 100,00/ per ogni giorno di ritardo dal sesto al decimo giorno;
- Euro 200,00/ per ogni giorno di ritardo dall'undicesimo giorno al trentesimo. Trascorso tale termine il committente potrà risolvere il contratto.

2) mancata comunicazione di chiarimenti richiesti con qualsiasi mezzo dai committenti (lettera, fax, email....) entro cinque giorni o entro termine superiore indicato dal committente:

- Euro 100,00/ per ogni giorno di ritardo

Si precisa inoltre che, in caso di inadempienza da parte del Broker verrà comminata una penale pari a € 100,00/ per ogni inadempimento riscontrato, per ogni giorno di ritardo, ed intimata l'esecuzione delle prestazioni dovute entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'inadempimento sarà contestato formalmente con le modalità sopra previste.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il termine di 10 giorni di cui al precedente articolo 8:

-Il Broker esegua con buon esito le prestazioni contestate;
-Il Broker invii all'Ente congrue e documentate controdeduzioni in relazione alle inadempienze contestate.

Per il recupero delle penali l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizio, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrato.

ART. 25 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto dell'appalto, il Comune di Casale Monferrato si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R., il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune di Casale Monferrato si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- per perdita della personalità giuridica;

qualora le ipotesi di grave impedimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto, il Comune di Casale Monferrato potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di aggiudicazione.

ART. 26 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Broker non esegua, in tutto o in parte, la prestazione oggetto dell'affidamento con le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso con addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente subiti dall'Ente appaltante.

Per il recupero delle maggiori spese, il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore

di servizi, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrato.

ART. 27 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001

Il Broker dichiara di essere dotata di proprio codice etico e di un Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;

La ditta affidataria dovrà rispettare le disposizioni di cui al regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Casale Monferrato, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 23/12/2013, pubblicato e reperibile all'indirizzo url del sito del Comune di Casale Monferrato.

La ditta affidataria dovrà sottoscrivere e presentare insieme all'offerta il “Patto di Integrità”; che costituirà parte integrante del contratto assegnato dal Comune di Casale Monferrato in dipendenza di questa procedura di affidamento.

Casale Monferrato, _____